



COMUNE DI ALI' TERME

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

N. 16 del 29.01.2018

OGGETTO: Approvazione programma manifestazioni per il carnevale 2018 – Assegnazione obiettivo e risorse al Responsabile dell'Area amministrativa.

L'anno duemiladiciotto addì VE NTI, UNOVE del mese di GENNAIO alle ore 20,00 in Ali Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale, così composta:

MARINO Giuseppe	Sindaco-Presidente
CAMINITI Pietro	Assessore
DI NUZZO Marco	"
MUZIO Mariarita	"
SPARACINO Carmelo	"

Presenti	Assenti
	X
X	
X	
X	
	X

Assenti: MARINO G., SPARACINO C.

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Mario Puglisi
Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91, e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Prot. n. 744 del 29/01/2018

Il Proponente: Vice Sindaco

Oggetto: **Approvazione programma manifestazioni per il carnevale 2018 – Assegnazione obiettivo e risorse al Responsabile dell'Area amministrativa.**

PREMESSO

- che questa Amministrazione è impegnata nella promozione delle attività tendenti alla valorizzazione storico-culturale e turistica del territorio, sostenendo quelle iniziative idonee ad aumentare l'attrattività del territorio nell'ottica di un sempre maggiore sviluppo sociale ed economico a beneficio della comunità;
- che il Comune di Ali Terme intende garantire ai residenti e a tutti i visitatori un programma di manifestazioni ricreative per il carnevale 2018;
- che il Comune riconosce il ruolo dell'associazionismo e del volontariato come espressione di impegno, promozione sociale, solidarietà, progresso civile ed economico e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale;
- che la vigente legislazione ed in particolare la legge regionale n. 30 del 2000, incentiva la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla realizzazione ed attuazione di iniziative di rilevanza pubblica rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente Comune;
- che, in particolare, l'Amministrazione Comunale ha avviato una proficua collaborazione con il Circolo di Cultura "Micio Garuffi", con sede in Ali Terme, Piazza "Nino Prestia", C.F./P.IVA 80013690831, anche con riferimento alle iniziative da intraprendere in vista dell'imminente periodo di carnevale;
- che il suddetto Circolo, senza scopo di lucro, svolge sul territorio comunale diverse attività con finalità turistiche, culturali, sociali, ricreative e sportive;

RICHAMATA la legge n. 217/1983, "legge quadro sul turismo", la legge n. 135/2001 "legge di riforma della legislazione nazionale del turismo", la legge 383/2000 "disciplina delle associazioni di promozione sociale";

VISTA la richiesta presentata in data 29/01/2018 Prot. n.710 , con la quale il legale rappresentante del suddetto Circolo comunica la volontà di organizzare una serie di manifestazioni ricreative in collaborazione con la Pro Loco di Scaletta Zanclea , allegando un programma delle varie iniziative ed un preventivo dei costi complessivi;

PRESO ATTO

- che con la suddetta nota si richiede, altresì, un contributo economico a sostegno delle attività che il predetto ente no-profit intende effettuare nel Comune di Ali Terme;
- che con la suddetta istanza il legale rappresentante dichiara di non perseguire finalità di lucro e si impegna ad utilizzare il contributo esclusivamente quale rimborso parziale forfettario delle spese effettivamente sostenute per le suddette manifestazioni;
- che il suddetto Circolo si impegna a rendicontare le spese sostenute mediante presentazione delle relative pezze di appoggio (fatture, scontrini fiscali ecc.);

CONSIDERATO

- che il programma di che trattasi risulta conforme all'interesse pubblico, promuovendo momenti culturali, ricreativi e di aggregazione sociale e che, pertanto, può essere favorevolmente condiviso dall'Amministrazione comunale, rientrando nelle finalità istituzionali dell'Ente a beneficio dell'intera collettività;
- che l'iniziativa in oggetto si colloca tra quelle attività capaci di garantire maggiori scambi sociali nonché valorizzare in termini turistici ed economici il territorio del Comune di Ali Terme;
- che, pertanto, risulta riconducibile alle iniziative di interesse pubblico che il Comune, conformemente alla missione istituzionale e alle linee programmatiche, si propone di

sostenere in quanto strumento di socializzazione e sviluppo della persona umana in tutte le sue espressioni, con tutti gli aspetti positivi che da ciò discendono;

ATTESO

- che ciò è riconducibile ai concetti di derivazione costituzionale espressi dall'art. 9 della Cost. laddove si afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico della Nazione;
- che si deve ritenere che i suddetti compiti e funzioni spettino al Comune anche quando le iniziative vengono organizzate da soggetti terzi comunque nel territorio comunale e a beneficio della cittadinanza;

VISTI i commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. 31/5/2010, n. 78 come modificato dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122 che dispongono, rispettivamente, a decorrere dall'anno 2011 che le PP. AA.: "non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità" e (comma 9) "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

VISTA in merito la deliberazione della Corte dei Conti n. 1075/2011, ove testualmente si chiarisce che *"il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti [...] e si precisa che "tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse [...] è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione"*;

VISTA altresì Deliberazione n. 18/2011, Sezione di controllo Emilia Romagna, che afferma: *"Con riguardo al contenuto del comma 9 dell'art. 6 concernente la preclusione alle spese di sponsorizzazione, il documento proposto dal Consiglio delle Autonomie Locali, sulla base dei pareri nn. 1075/1076 del 2010 della Sezione regionale per la Lombardia, prospetta l'ammissibilità delle spese relative a contribuzione e patrocinii che le pubbliche amministrazioni assegnano ad iniziative di carattere sociale, sportivo, culturale, ecc. Ciò sulla base di una nozione di sponsorizzazione intesa come forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico. In sostanza un contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazione corrispettiva. In proposito, tenuto anche conto del parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 163/Par del 2010, si è dell'avviso che il testuale riferimento alle sole spese di "sponsorizzazione" contenuto nella norma, come già quello contenuto nel previgente art. 61 del d.l. n. 112 del 2008 (non applicabile agli enti locali), comporti che le spese oggi precluse siano quelle di vera e propria sponsorizzazione, cioè quelle derivanti da contratti a prestazioni corrispettive finalizzati a promuovere l'immagine o la notorietà dello sponsor,(omissis);*

EVIDENZIATO in ultimo che, in termini ancora più chiari, si è espressa la Sezione di controllo della regione Piemonte (Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR) precisando che: *"...ai fini dell'individuazione delle fattispecie da ritenere assoggettate al divieto di cui al comma 9 dell'articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010, questa Sezione ritiene che debba prevalentemente tenersi conto della natura finanziaria della norma e delle finalità della stessa, da cogliersi avendo riguardo al complesso delle disposizioni contenute nello stesso provvedimento normativo, nonché delle prerogative degli Enti locali, garantite nel vigente assetto istituzionale, che impongono una interpretazione costituzionalmente orientata..... Aderendo, pertanto, ad un orientamento consolidatosi presso diverse Sezioni regionali di questo Istituto, si reputa corretto distinguere dalle sponsorizzazioni vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente e che l'ente svolge normalmente attraverso l'opera di soggetti terzi (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010 e n. 1076/2010; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 163/2010; Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 7/2011)....(omissis)..".*

VISTE in ultimo le deliberazioni della Corte dei Conti, sezione controllo Piemonte n. 379 del 2013 e sezione controllo Lombardia n. 89/2013;

CONSIDERATO pertanto che la compartecipazione economica del Comune non rientra nei limiti dell'art. 6, comma 9 del D.L. 78 /2010 in quanto si tratta di attività riconducibili ai compiti del

Comune, svolti nell'interesse della collettività anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost., mentre il divieto de quo deve ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine;

RITENUTO quindi di poter accogliere l'istanza presentata dal Circolo di Cultura "Micio Garufi" di Ali Terme per la realizzazione del calendario delle manifestazioni di carnevale 2018, che si allega alla presente quale parte integrante ed essenziale;

TENUTO CONTO che è necessario disciplinare i rapporti tra l'Ente e il Circolo, con particolare riferimento alle modalità di organizzazione delle suddette manifestazioni, dei diritti e dei doveri delle parti e dei relativi rapporti finanziari;

PRECISATO che la suddetta Convenzione dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante del Circolo e dal Responsabile dell'Area amministrativa di questo Ente;

RIBADITO che la concessione del contributo è da intendersi esclusivamente quale ristoro per le spese sostenute dall'Associazione per l'organizzazione delle richiamate manifestazioni;

EVIDENZIATO

- che, secondo il prospetto predisposto dal Circolo di cultura inerente il costo complessivo dell'intero programma di manifestazioni, il contributo richiesto pari ad € 6.200,00 su un totale di costi preventivati pari ad € 10.000,00 può ritenersi congruo rispetto alla tipologia e numero delle attività previste da programma;

- che, nei limiti e alle condizioni specificate nello schema di convenzione potranno essere riconosciuti eventuali acconti per far fronte alle spese vive di organizzazione degli eventi;

- che la liquidazione a saldo dei contributi potrà avvenire previa presentazione da parte del Circolo del prospetto riepilogativo di rendiconto delle spese sostenute. E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale, previa richiesta dell'Associazione, effettuare delle liquidazioni intermedie "a stato di avanzamento" anziché il versamento a saldo in un'unica soluzione;

SPECIFICATO

- che la concessione del contributo non può in alcun modo configurarsi, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, come acquisizione di beni e servizi da parte del Comune, né come affidamento in concessione di servizi pubblici;

- che ogni eventuale rapporto contrattuale, commerciale e finanziario sarà instaurato esclusivamente tra il Circolo di Cultura nella qualità di soggetto organizzatore e i singoli operatori economici interessati nei vari eventi, essendo escluso ogni rapporto diretto o indiretto tra il Comune e i suddetti operatori, così come ogni eventuale responsabilità in solido dell'Ente;

ESAMINATO E CONDIVISO il suddetto programma di massima delle manifestazioni di carnevale 2018, ritenuto rispondente alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione;

VISTO l'Ordinamento enti locali vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile resi nelle forme di legge dai relativi Responsabili di Servizio;

DATO ATTO che tale somma trova copertura nell'apposito capitolo di bilancio nel rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio, come da parere di regolarità contabile allegato al presente atto


SI PROPONE

Per le motivazioni esplicitate in premessa che qui s'intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale:

1. **Di approvare** il programma di massima delle manifestazioni di carnevale 2018 proposto ed organizzato dal Circolo di cultura "Micio Garufi", con sede in Ali Terme (ME), Piazza "Nino Prestia", C.F./P.IVA 80013690831, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante ed essenziale;
2. **Di concedere** al predetto Circolo il patrocinio di questa Amministrazione ed il contributo complessivo di euro 6.200,00 da destinare alla realizzazione dell'allegato programma che si svolgerà in questo Comune nel periodo di carnevale;
3. **Di dare atto** che, nei limiti e alle condizioni specificate nello schema di convenzione, potrà essere riconosciuto un acconto per far fronte alle spese vive di organizzazione degli eventi

- mentre la rimanente somma verrà liquidata a saldo, fermo restando la necessità in entrambi i casi di presentazione da parte del Circolo di un prospetto riepilogativo di rendiconto delle spese sostenute con i relativi documenti giustificativi (fatture, ricevute, scontrini fiscali ecc.);
4. **Di dare atto** che la concessione del contributo non può in alcun modo configurarsi, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, come acquisizione di beni e servizi da parte del Comune, né come affidamento in concessione di servizi pubblici;
 5. **Di approvare** lo “Schema di Convenzione per l’organizzazione delle manifestazioni di carnevale 2018” che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante ed essenziale, autorizzando il Responsabile dell’Area Amministrativa alla relativa sottoscrizione in nome e per conto dell’Amministrazione comunale;
 6. **Di assegnare** a tal fine al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma complessiva pari ad € 6.200,00, prenotando il relativo impegno di spesa;
 7. **Di dare atto** che tale somma trova copertura nell’apposito capitolo di bilancio nel rispetto dei limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio, come da parere di regolarità contabile allegato al presente atto;
 8. **Di trasmettere** la presente al Responsabile dell’Area Amministrativa e al Responsabile dell’Area economico-finanziaria per i conseguenti atti gestionali;
 9. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line e nella relativa sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;
 10. **Di dichiarare** la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91 e ss. mm.ii., attesa l’imminenza del carnevale 2018.

IL PROPONENTE

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the proposer.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE 2018

L'anno 2018 il giorno trentuno del mese di gennaio in Ali Terme (ME) nella sede municipale, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il **Comune di Ali Terme**, che di seguito nel testo sarà denominato “Comune” o “Amministrazione comunale”, rappresentato dal Responsabile pro tempore dell'Area Amministrativa, Dott. **Mario Puglisi**, nato a Messina il 17/09/1983, C.F. PGLMRA83P17F158B, qui domiciliato presso questo Palazzo Comunale per la carica che ricopre, il quale dichiara di essere autorizzato ad intervenire alla presente stipula nella sua qualità di **Responsabile pro tempore dell'Area Amministrativa**, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ali Terme, con sede in Via Francesco Crispi n. 289, C.F. 00394310833, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione della presente Convenzione in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 16 del 29/01/2018

E

....., il quale dichiara di intervenire alla presente stipula nella sua qualità di **legale rappresentante** di..... con sede inC.F./P.IVA.....

PREMESSO

- che questa Amministrazione è impegnata nella promozione delle attività tendenti alla valorizzazione storico-culturale e turistica del territorio, sostenendo quelle iniziative idonee ad aumentare l'attrattività del territorio nell'ottica di un sempre maggiore sviluppo sociale ed economico a beneficio della comunità;
- che il Comune di Ali Terme intende garantire ai residenti e a tutti i visitatori un programma di manifestazioni ricreative per il carnevale 2018;
- che il Comune riconosce il ruolo dell'associazionismo e del volontariato come espressione di impegno, promozione sociale, solidarietà, progresso civile ed economico e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale;
- che la vigente legislazione ed in particolare la legge regionale n. 30 del 2000, incentiva la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla realizzazione ed attuazione di iniziative di rilevanza pubblica rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente Comune;
- che, in particolare, l'Amministrazione Comunale ha avviato una proficua collaborazione con il Circolo di Cultura “Micio Garufi”, con sede in Ali Terme, Piazza “Nino Prestia”, C.F./P.IVA 80013690831, anche con riferimento alle iniziative da intraprendere in vista dell'imminente periodo di carnevale;
- che il suddetto Circolo, senza scopo di lucro, svolge sul territorio comunale diverse attività con finalità turistiche, culturali, sociali, ricreative e sportive;

RICHAMATA la legge n. 217/1983, “legge quadro sul turismo”, la legge n. 135/2001 “legge di riforma della legislazione nazionale del turismo”, la legge 383/2000 “disciplina delle associazioni di promozione sociale”;

VISTA la richiesta presentata in data 29/01/2018 Prot. n.710 , con la quale il legale rappresentante del suddetto Circolo comunica la volontà di organizzare una serie di manifestazioni ricreative in collaborazione con la Pro Loco di Scaletta Zanclea , allegando un programma delle varie iniziative ed un preventivo dei costi complessivi;

PRESO ATTO

- che con la suddetta nota si richiede, altresì, un contributo economico a sostegno delle attività che il predetto ente no-profit intende effettuare nel Comune di Ali Terme;
- che con la suddetta istanza il legale rappresentante dichiara di non perseguire finalità di lucro e si impegna ad utilizzare il contributo esclusivamente quale rimborso parziale forfettario delle spese effettivamente sostenute per le suddette manifestazioni;
- che il suddetto Circolo si impegna a rendicontare le spese sostenute mediante presentazione delle relative pezze di appoggio (fatture, scontrini fiscali ecc.);

CONSIDERATO

- che il programma di che trattasi risulta conforme all'interesse pubblico, promuovendo momenti culturali, ricreativi e di aggregazione sociale e che, pertanto, può essere favorevolmente condiviso dall'Amministrazione comunale, rientrando nelle finalità istituzionali dell'Ente a beneficio dell'intera collettività;
- che l'iniziativa in oggetto si colloca tra quelle attività capaci di garantire maggiori scambi sociali nonché valorizzare in termini turistici ed economici il territorio del Comune di Ali Terme;
- che, pertanto, risulta riconducibile alle iniziative di interesse pubblico che il Comune, conformemente alla missione istituzionale e alle linee programmatiche, si propone di sostenere in quanto strumento di socializzazione e sviluppo della persona umana in tutte le sue espressioni, con tutti gli aspetti positivi che da ciò discendono;

ATTESO

- che ciò è riconducibile ai concetti di derivazione costituzionale espressi dall'art. 9 della Cost. laddove si afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico della Nazione;
- che si deve ritenere che i suddetti compiti e funzioni spettino al Comune anche quando le iniziative vengono organizzate da soggetti terzi comunque nel territorio comunale e a beneficio della cittadinanza;

VISTI i commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. 31/5/2010, n. 78 come modificato dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122 che dispongono, rispettivamente, a decorrere dall'anno 2011 che le PP. AA.: "non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità" e (comma 9) "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

VISTA in merito la deliberazione della Corte dei Conti n. 1075/2011, ove testualmente si chiarisce che *"il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti [...] e si precisa che "tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse [...] è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione"*;

VISTA altresì Deliberazione n. 18/2011, Sezione di controllo Emilia Romagna, che afferma: *"Con riguardo al contenuto del comma 9 dell'art. 6 concernente la preclusione alle spese di sponsorizzazione, il documento proposto dal Consiglio delle Autonomie Locali, sulla base dei pareri nn. 1075/1076 del 2010 della Sezione regionale per la Lombardia, prospetta l'ammissibilità delle spese relative a contribuzione e patrocinii che le pubbliche amministrazioni assegnano ad iniziative di carattere sociale, sportivo, culturale, ecc. Ciò sulla base di una nozione di sponsorizzazione intesa come forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico. In sostanza un contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazione corrispettiva. In proposito, tenuto anche conto del parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 163/Par del 2010, si è dell'avviso che il testuale riferimento alle sole spese di*

“sponsorizzazione” contenuto nella norma, come già quello contenuto nel previgente art. 61 del d.l. n. 112 del 2008 (non applicabile agli enti locali), comporti che le spese oggi precluse siano quelle di vera e propria sponsorizzazione, cioè quelle derivanti da contratti a prestazioni corrispettive finalizzati a promuovere l’immagine o la notorietà dello sponsor, (omissis);

EVIDENZIATO in ultimo che, in termini ancora più chiari, si è espressa la Sezione di controllo della regione Piemonte (Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR) precisando che: *“...ai fini dell’individuazione delle fattispecie da ritenere assoggettate al divieto di cui al comma 9 dell’articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010, questa Sezione ritiene che debba prevalentemente tenersi conto della natura finanziaria della norma e delle finalità della stessa, da cogliersi avendo riguardo al complesso delle disposizioni contenute nello stesso provvedimento normativo, nonché delle prerogative degli Enti locali, garantite nel vigente assetto istituzionale, che impongono una interpretazione costituzionalmente orientata..... ..Aderendo, pertanto, ad un orientamento consolidatosi presso diverse Sezioni regionali di questo Istituto, si reputa corretto distinguere dalle sponsorizzazioni vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’ente e che l’ente svolge normalmente attraverso l’opera di soggetti terzi (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010 e n. 1076/2010; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 163/2010; Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 7/2011)....(omissis)...;*

VISTE in ultimo le deliberazioni della Corte dei Conti, sezione controllo Piemonte n. 379 del 2013 e sezione controllo Lombardia n. 89/2013;

CONSIDERATO pertanto che la compartecipazione economica del Comune non rientra nei limiti dell’art. 6, comma 9 del D.L. 78 /2010 in quanto si tratta di attività riconducibili ai compiti del Comune, svolti nell’interesse della collettività anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost., mentre il divieto de quo deve ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine;

RITENUTO quindi di poter accogliere l’istanza presentata dal Circolo di Cultura “Micio Garufi” di Alì Terme per la realizzazione del calendario delle manifestazioni di carnevale 2018, che si allega alla presente quale parte integrante ed essenziale;

TENUTO CONTO che è necessario disciplinare i rapporti tra l’Ente e il Circolo, con particolare riferimento alle modalità di organizzazione delle suddette manifestazioni, dei diritti e dei doveri delle parti e dei relativi rapporti finanziari;

PRECISATO che la suddetta Convenzione dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante del Circolo e dal Responsabile dell’Area amministrativa di questo Ente;

RIBADITO che la concessione del contributo è da intendersi esclusivamente quale ristoro per le spese sostenute dall’Associazione per l’organizzazione delle richiamate manifestazioni;

EVIDENZIATO

- che, secondo il prospetto predisposto dal Circolo di cultura inerente il costo complessivo dell’intero programma di manifestazioni, il contributo richiesto pari ad € 6.200,00 su un totale di costi preventivati pari ad € 10.000,00 può ritenersi congruo rispetto alla tipologia e numero delle attività previste da programma;

- che, nei limiti e alle condizioni specificate nello schema di convenzione potranno essere riconosciuti eventuali acconti per far fronte alle spese vive di organizzazione degli eventi;

- che la liquidazione a saldo dei contributi potrà avvenire previa presentazione da parte del Circolo del prospetto riepilogativo di rendiconto delle spese sostenute. E’ comunque facoltà dell’Amministrazione comunale, previa richiesta dell’Associazione, effettuare delle liquidazioni intermedie “a stato di avanzamento” anziché il versamento a saldo in un’unica soluzione;

SPECIFICATO

- che la concessione del contributo non può in alcun modo configurarsi, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, come acquisizione di beni e servizi da parte del Comune, né come affidamento in concessione di servizi pubblici;

- che ogni eventuale rapporto contrattuale, commerciale e finanziario sarà instaurato esclusivamente tra il Circolo di Cultura nella qualità di soggetto organizzatore e i singoli operatori economici interessati nei vari eventi, essendo escluso ogni rapporto diretto o indiretto tra il Comune e i suddetti operatori, così come ogni eventuale responsabilità in solido dell’Ente;

ESAMINATO E CONDIVISO il suddetto programma di massima delle manifestazioni di carnevale 2018, ritenuto rispondente alle esigenze e agli obiettivi dell’Amministrazione;

VISTO l'Ordinamento enti locali vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Comune di Ali Terme e il Circolo di Cultura "Micio Garufi", come sopra identificati, dichiarano di voler collaborare in sinergia per l'organizzazione delle manifestazioni di carnevale 2018;
2. Il Circolo assume il ruolo di "Promotore e Organizzatore" di tutti gli eventi previsti nel calendario manifestazioni di carnevale 2018, predisposto in collaborazione con la Pro Loco di Scaletta Zancle, approvato con la richiamata deliberazione di Giunta municipale, in cooperazione con il Comune di Ali Terme.
3. Il Comune di Ali Terme si impegna a fornire tutta la necessaria collaborazione per la realizzazione del suddetto programma, in particolare mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali nonché a garantire tutti gli adempimenti di propria competenza;
4. Il Circolo si impegna ad adottare tutti gli atti necessari all'organizzazione degli eventi e dovrà curare i rapporti con i singoli operatori, associazioni e artisti coinvolti, provvedendo a definire gli eventuali accordi e/o trattative commerciali per le prestazioni da effettuare.
5. Il Circolo nella qualità di Ente organizzatore dovrà provvedere a tutti gli eventuali adempimenti in materia di SIAE e ad ottenere ogni eventuale autorizzazione e/o nulla osta comunque denominato in base alla tipologia di attività da espletare.
6. Ogni eventuale rapporto contrattuale, commerciale e finanziario sarà instaurato esclusivamente tra il Circolo nella qualità di soggetto organizzatore e i singoli operatori, associazioni e artisti coinvolti nei vari eventi, essendo escluso ogni rapporto diretto o indiretto tra il Comune e i suddetti operatori, associazioni e artisti così come ogni responsabilità in solido dell'Ente pubblico.
7. Il Circolo esonera il Comune di Ali Terme da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che dovessero dipendere direttamente o indirettamente dallo svolgimento delle suddette manifestazioni, dichiarando di essere titolare di idonea copertura assicurativa.
8. Il Comune di Ali Terme concede all'Associazione il proprio patrocinio per le suddette manifestazioni, autorizzando sin da adesso l'utilizzo dello stemma e del logo dell'Ente in tutto il materiale di promozione pubblicitaria.
9. Il Comune di Ali Terme concede al Circolo un contributo forfettario a ristoro delle spese sostenute per l'organizzazione delle suddette manifestazioni pari a complessivi € 6.200,00 (onnicomprensivi).
10. L'Associazione si impegna ad utilizzare il suddetto contributo esclusivamente per l'attività programmata.
11. Il Comune di Ali Terme potrà riconoscere all'Associazione un acconto non superiore ad € 1.000,00 sul contributo totale concesso per far fronte alle spese vive di organizzazione degli eventi. La rimanente somma verrà liquidata a saldo in un'unica soluzione, previa

presentazione da parte dell'Associazione di prospetto riepilogativo di rendiconto delle spese sostenute. E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale, previa richiesta dell'Associazione, effettuare delle liquidazioni intermedie "a stato di avanzamento" anziché il versamento a saldo in un'unica soluzione.

12. L'Associazione dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a comunicare all'Ufficio di Ragioneria gli estremi del conto corrente dedicato intestato alla medesima.
13. L'erogazione del contributo sia per l'acconto che per il saldo avverrà con separato atto di impegno di spesa e liquidazione a cura del Responsabile pro tempore dell'Area Amministrativa del Comune di Ali Terme;
14. Le Parti ribadiscono che l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione non si configura come appalto di servizi o affidamento di lavori ai sensi del vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016) né come concessione di pubblici servizi o in generale come un contratto a prestazioni corrispettive.
15. Le Parti ribadiscono che l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione da parte dei volontari dell'Associazione non può in alcun caso configurarsi come rapporto di lavoro ma solo come partecipazione volontaria alle attività statutarie in collaborazione con l'ente pubblico.
16. Il presente atto diventa obbligatorio per le parti a decorrere dalla data di sottoscrizione e per la durata di tutto il programma di manifestazioni per il carnevale 2018, come da programma allegato e comunque fino alla definizione di tutti i rapporti finanziari tra il Comune di Ali Terme e il Circolo.
17. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., informa il legale rappresentante del Circolo – il quale ne prende atto e presta il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
18. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.
19. Le controversie che insorgessero in relazione alla attuazione ed all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il Circolo, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Messina.
20. La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso. Tutte le eventuali spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, sono a carico del Circolo.
21. La presente convenzione viene firmata in duplice originale, di cui una resterà agli atti del Comune di Ali Terme, l'altra sarà consegnata al Circolo.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI ALI TERME PER IL CIRCOLO DI CULTURA "MICIO GARUFI"

Il Resp.le pro tempore Area Amministrativa

Il Legale Rappresentante

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dot. Mario PUGLISI

Ali Terme, 29/01/2018

- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

IL RAGIONIERE COMUNALE

Dot.ssa Puliatti Rosa


Ali Terme, 29/01/2018


La presente deliberazione dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

~~IL SINDACO~~

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi:

Reg. n° _____

dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____

Il Responsabile _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29 / 01 / 2018

- ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni
- ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE



